

OGGETTO: Palio del 16 - 17 agosto 1966 - Provvedimenti disciplinari.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che durante lo svolgimento della prova generale del 15 agosto 1966, della "provaccia" del successivo giorno 16, e della corsa del Palio dello stesso 16, proseguita e conclusa il giorno 17, si sono verificati incidenti che hanno determinato:

- 1- la soppressione della prova generale del 15 agosto 1966,
- 2- la soppressione della corsa del Palio del successivo giorno 16 ed il rinvio della stessa al giorno 17;

Visti i rapporti del Direttore di Polizia f.f. in data 16 e 17 agosto 1966, il rapporto dei Deputati della Festa in data 17 agosto 1966, ed il rapporto congiunto dei Deputati della Festa e del Mossiere in data 20 agosto 1966, relativi agli incidenti sopracitati ed a varie infrazioni di fantini e di figuranti, rilevate nelle citate circostanze;

Dato atto:

- che si è provveduto, ai sensi dell'art. 98, 3° comma, del regolamento del Palio, a contestare al Priore della Contrada di Valdimontone gli addebiti relativi alla responsabilità della Contrada stessa per gli incidenti occorsi durante lo svolgimento della prova generale e della "provaccia", ed al Priore della Contrada della Torre gli addebiti relativi alla responsabilità della Contrada stessa per gli incidenti occorsi durante lo svolgimento della corsa del Palio;
- che, ai fini delle discolpe di cui all'art. 99, 2° comma, del citato regolamento, sono stati contestati gli addebiti per le infrazioni da ciascuno commesse, ai seguenti fantini: Alessandri Eletto della Contrada del Drago, Beligni Lazzerio della Contrada dell'Oca, Cuttoni Francesco della Contrada del "eocorno", Degortes Andrea della Contrada dell'Istrice, Gentili Giuseppe della Contrada dell'Onda, Marino Marino della Contrada di Valdimontone, e Trinetti Antonio della Contrada della Chiocciola;
- che altresì, sono state contestate ai presunti responsabili ed ai Priori delle Contrade di rispettiva appartenenza, le infrazioni addebitate ai signori Daviddi Luciano, fiduciario del Capitano, Serchi Marino, barbaresco, e Gambelli Ulisse, portaceste, tutti della Contrada della Torre, ed ai signori Bianciardi Mario, barbaresco della Contrada del Drago, Brandani Enrico, barbaresco della Contrada dell'Oca, e Valentini Paolo, barbaresco della Contrada di Valdimontone;

Esaminate le deduzioni e discolpe prodotte dai sopracitati, ad eccezione dei signori Daviddi Luciano, Serchi Marino, Gambelli Ulisse e Valentini Paolo, per i cui addebiti hanno controdedotto soltanto i Priori delle Contrade di rispettiva appartenenza;

Udito il parere del Magistrato delle Contrade, che si è ritenuto di interpellare quale organo maggiormente qualificato ad esprimere un giudizio sui fatti accaduti e sulle infrazioni delle norme regolamentari;



Ritenuto:

- che il comportamento dei contradaiooli di Valdimontone che, in occasione della prova generale, mentre i cavalli, usciti dalla Corte del Podestà, stavano dirigendosi al canapo per la mossa, invasero la pista impedendo l'effettuazione di detta prova, e ripetevano l'invasione in occasione della "provaccia", ha reso la Contrada stessa responsabile di pregiudizio e danno alla preparazione del Palio, giusta l'art.97 del Regolamento;
- che il comportamento dei contradaiooli della Torre, fra i quali alcuni figuranti non potuti identificare nelle persone, in occasione della corsa del giorno 16, dopo che il Mossiere aveva invalidato la seconda mossa e mentre i cavalli, nella Corte del Podestà, erano in attesa di essere ricondotti al canapo, invasero la pista impedendo l'effettuazione della corsa, ha reso la Contrada stessa responsabile di pregiudizio e danno allo svolgimento ed al decoro del Palio, giusta l'art.97 del Regolamento;
- che detta Contrada è altresì responsabile, giusta l'art.101, 2° comma del Regolamento, del comportamento del fiduciario del Capitano, signor Daviddi Luciano, che non ha impedito che il cavallo della Contrada stessa venisse portato fuori dalla Corte del Podestà, mentre si era in attesa della terza mossa del 16 agosto;
- che il fantino Cuttoni Francesco, della Contrada del Leocorno, nella prima mossa del giorno 17, prima di essere chiamato, ha fiancato il cavallo entrando al galoppo e costringendo così il Mossiere ad abbassare il canapo prima del tempo e ad invalidare la mossa stessa, in infrazione dell'art.64, 1° comma, del Regolamento, mentre per altra infrazione non appare sufficientemente provata la volontarietà del comportamento del predetto;
- che il fantino Degortes Andrea, della Contrada dell'Istrice, all'abbassamento del canapo della mossa valida, è rimasto fermo e non ha partecipato alla corsa, in infrazione dell'art.64, 2° comma, del Regolamento, con il riconoscimento di circostanze in parte attenuanti, avendo il predetto asserito di non aver ritenuta valida la mossa;
- che i fantini Alessandri Eletto, della Contrada del Drago, e Marino Antonino, della Contrada di Valdimontone, anche se per le infrazioni ad essi addebitate non appare sufficientemente provata la volontarietà del comportamento, hanno comunque recato turbamento alla regolarità delle mosse;
- che i fantini Beligni Lazzaro, della Contrada dell'Oca, e Gentili Giuseppe, della Contrada dell'Onda, pur non essendo incorsi nell'infrazione dell'art.64, 1° comma, del Regolamento, poichè sono entrati fra i canapi senza essere stati chiamati, hanno turbato la regolarità delle mosse, di conseguenza invalidate;
- che il fantino Trinetti Antonio, della Contrada della Chiocciola, a seguito dei chiarimenti forniti non appare aver commesso l'infrazione dell'art.66 del Regolamento, e pertanto non vi è luogo a procedere nei suoi confronti;
- che il signor Bianciardi Mario, barbaresco della Contrada del Drago,

ha tentato di provocare disordini allo scopo d'impedire lo svolgimento della corsa del 17 agosto;

- che il signor Brandani Enrico, barbaresco della Contrada dell'Oca, la mattina della "provaccia" ha colpito con un pugno un fantino;
- che i signori Serchi Marino e Gambelli Ulisse, rispettivamente barbaresco e portaceste della Contrada della Torre, hanno portato il cavallo della Contrada stessa fuori della Corte del Podestà, mentre si era in attesa della terza mossa del 16 agosto;
- che il signor Valentini Paolo, barbaresco della Contrada di Valdimontone, ha portato via il cavallo della Contrada stessa quando gli altri cavalli stavano dirigendosi al canapo per la mossa della prova generale del 15 agosto;

Ritenuto di dover adottare, nei confronti della Contrade risultate responsabili, adeguati provvedimenti disciplinari, essenzialmente per costituire per ogni altra Contrada una remora al ripetersi di episodi del genere di quelli verificatisi, che non possono che danneggiare la secolare istituzione del Palio e nuocere al decoro della città di Siena;

Ritenuto che a carico dei fantini debbano essere adottate sanzioni, graduate secondo le diverse responsabilità, onde porre freno alla indisciplina diffusa, che compromette il regolare svolgimento del Palio;

Ritenuto che per i figuranti, per i quali il Regolamento non considera l'irrogazione di sanzioni specifiche, l'Autorità Comunale possa avvalersi, nei futuri Palii, della facoltà, di cui all'art. 75 del Regolamento stesso, di non approvare le note delle persone prescelte a figurare nelle Comparse delle Contrade;

Visti gli artt. 97, 98 e 99 del Regolamento per il Palio;

DELIBERA

di infliggere le seguenti sanzioni disciplinari ai responsabili dei fatti illustrati in narrativa:

- 1- esclusione della Contrada di Valdimontone dalla partecipazione ad un Palio,
- 2- esclusione della Contrada della Torre dalla partecipazione a due Palii,
- 3- esclusione del fantino Cuttoni Francesco dalla partecipazione a due Palii ed alle relative prove,
- 4- esclusione del fantino Degortes Andrea dalla partecipazione ad un Palio ed alle relative prove,
- 5- ammonizione ai fantini Alessandri Eletto, Marino Antonino, Belighi Lazzaro e Gentili Giuseppe,
- 6- inibizione ai signori Bianciardi Mario, Brandani Enrico, Serchi Marino, Gambelli Ulisse e Valentini Paolo ad essere prescelti a figurare nelle Comparse delle Contrade per quattro Palii.

Pubblicata all'Albo Pretorio il 10/1/1967 per 15 giorni consecutivi

PREFETTURA DI SIENA

N. 2542

VISTO

IL SEGRETARIO GENERALE